

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L' Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 4-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'*Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*¹, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, proroga fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026², la Segreteria tecnica denominata *Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità* (istituito dal DPCM 25 ottobre 2018 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) la quale assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia.

Per le finalità di monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, il contingente di esperti (in numero non superiore a quindici) della *Struttura di missione* è formato da personale non dirigenziale in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche per le persone con disabilità:

- di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri (ovvero personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni);
- da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze;

¹ Istituito dall'art. 3 della L. 3 marzo 2009, n. 18 allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, con Protocollo opzionale, fatto a New York il 13 dicembre 2006, nonché dei principi indicati nella L. 5 febbraio 1992, n. 104. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

L'Osservatorio, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

² Istituita dall'art. 1 del DPCM 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 dell'art. 1, comma 367, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. A tal proposito sembra opportuno sottolineare come questa ulteriore proroga si ponga come deroga implicita del principio di cui all'art. 7, comma 4 del D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 303, *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, secondo cui per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo.

- da personale non appartenente alla pubblica amministrazione (ossia da personale proveniente dal settore privato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico);

Uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la modalità di formazione di detto contingente e di chiamata del personale, individuando le specifiche professionalità richieste.

Riferimenti normativi	Art. 4-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
Tag	Disabilità, inclusione, autonomia
Voci di glossario	Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità